

# STATUTO

## INDICE

### **TITOLO I**

Costituzione, sede, scopo, patrimonio (artt. 1-6) 2

### **TITOLO II**

Organi (art. 7) 5

Consiglio Generale (artt. 8-12) 5

Consiglio di Amministrazione (artt. 13-16) 8

Presidente (art. 17) 9

Collegio Sindacale (artt. 18-19) 10

Segretario Generale (art. 20) 10

Disciplina generale degli Organi (artt. 21-24) 11

Personale (art. 25) 12

Remunerazione dei componenti gli Organi (art. 26) 13

### **TITOLO III**

Bilancio (art. 27) 14

### **TITOLO IV**

Liquidazione (art. 28) 15

### **TITOLO V**

Disposizioni transitorie (artt. 29-30) 16

## **TITOLO I**

### **COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO**

#### Articolo 1

##### Origini, Denominazione e Scopi

1. La «Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste» (già «Cassa di Risparmio di Trieste - Fondazione») o, in forma abbreviata, la «Fondazione CRTrieste» - di seguito chiamata anche «Fondazione» - è una persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. Essa è soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza prevista dalla legge.
2. La Fondazione è il soggetto risultante dalla Cassa di Risparmio di Trieste dopo che, in base a deliberazione approvata con decreto del Ministro del Tesoro n. 436039 del 25 luglio 1992 in conformità alla Legge n. 218 del 30 luglio 1990 e del Decreto Legislativo n. 356 del 20 novembre 1990, la sua azienda bancaria è stata conferita alla società per azioni «Cassa di Risparmio di Trieste - Banca S.p.A.», appositamente costituita.
3. La Cassa di Risparmio di Trieste, già denominata Cassa di Risparmio Triestina, è la continuazione del Monte Civico Commerciale di Trieste, fondato nel 1842 dal Municipio e dalla Camera di Commercio e Industria di Trieste.
4. La Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste persegue l'obiettivo di amministrare, conservare e accrescere il proprio patrimonio, costituito grazie alla fiducia sempre accordata dalla popolazione alla Banca della propria Città e all'impegno ed alla capacità di quanti hanno lavorato in essa, e di promuovere, con i profitti che da esso derivano, lo sviluppo economico, culturale, scientifico e sociale di Trieste e del territorio di riferimento, con le modalità previste dal presente statuto e nel rispetto della propria tradizione storica.

#### Articolo 2

##### Sede e Durata

1. La Fondazione ha la sua sede legale in Trieste. Per lo svolgimento della propria attività e il raggiungimento dei propri fini può anche stabilire forme associative o consortili con altre fondazioni o istituzioni aventi analoghe finalità.
2. La Fondazione ha durata illimitata.

#### Articolo 3

##### Finalità, Settori di intervento e Ambito territoriale

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio, secondo quanto previsto dal presente statuto, operando in via esclusiva nei seguenti settori: crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; assistenza agli anziani; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; ricerca scientifica e tecnologica; arte, attività e beni culturali.
2. La Fondazione opera in via prevalente nei settori rilevanti individuati ogni triennio dal Consiglio Generale nell'ambito dei settori ammessi, nel numero previsto dalla normativa vigente.
3. Essa opera nell'ambito della provincia di Trieste. Può intervenire, per specifiche iniziative, nella Venezia Giulia ed eccezionalmente in altre aree in Italia e nei Paesi esteri vicini.
4. Attraverso apposito Regolamento e delibere programmatiche, la Fondazione stabilisce - in via

continuativa o in relazione a specifici programmi di attività - le modalità ed i criteri di intervento.

5. È esclusa qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali di cui al comma 3 dell'art. 4 del presente statuto e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni.

6. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate dall'art. 15, primo comma, della legge 11 agosto 1991 n. 266.

#### Articolo 4

##### Modalità operative

1. La Fondazione può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari, finalizzate al suo funzionamento, alla gestione del proprio patrimonio e al raggiungimento degli scopi istituzionali. Può acquisire, detenere e cedere partecipazioni e immobili nel rispetto delle disposizioni di legge e dell'Autorità di vigilanza. Tali operazioni sono realizzate secondo principi di sana e prudente gestione, nonché di economicità della stessa, compatibilmente con il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Può procedere alla creazione, raccolta, conservazione e gestione di opere d'arte, collezioni di beni e documenti in genere di valore storico, culturale, scientifico, sociale e ambientale.

3. Essa non può esercitare funzioni creditizie. Può esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statuari ed esclusivamente nei settori rilevanti di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo n. 153/99, con l'osservanza delle prescrizioni dell'art. 9, comma 3 del decreto medesimo, ovvero detenere partecipazioni, anche di controllo, in enti o società che abbiano ad oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali al raggiungimento dei propri fini statuari.

#### Articolo 5

##### Patrimonio e suoi impieghi

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni di proprietà della medesima.

2. Il patrimonio si incrementa per:

- accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di vigilanza;
- accantonamenti per il mantenimento dell'integrità del patrimonio deliberati dal Consiglio Generale e approvati dall'Autorità di vigilanza;
- liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate dal disponente;
- accantonamenti destinati all'acquisto, alla conservazione e alla valorizzazione di immobili strumentali deliberati dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Autorità di vigilanza;
- accantonamenti destinati all'acquisto, da parte della Fondazione, di opere d'arte e di altri beni e documenti di valore storico e culturale, nonché alla loro conservazione e valorizzazione deliberati dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Autorità di vigilanza;
- altri accantonamenti a riserve, la cui costituzione sia deliberata dal Consiglio Generale e approvata dall'Autorità di vigilanza, al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione.

3. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti. In caso di gestione diretta del patrimonio da parte della Fondazione, essa viene effettuata da una struttura interna diversa e separata, sul piano organizzativo, da quelle che svolgono le altre attività. Ove la Fondazione opti per l'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni essi devono essere intermediari abilitati e la loro scelta deve rispondere all'esclusivo interesse della Fondazione.

4. Le plusvalenze e minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nelle società conferitarie sono imputate a patrimonio, nei limiti previsti dall'art. 9, comma 4 del Decreto Legislativo n. 153/99.

## Articolo 6

### Reddito e sua destinazione

1. Il reddito è costituito dall'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni provento comunque percepiti dalla Fondazione. Concorrono alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla Fondazione ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Decreto Legislativo n. 153/99, ancorché non distribuiti.

2. La Fondazione destina il proprio reddito in conformità alle disposizioni dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 153/99.

## TITOLO II

### ORGANI

#### Articolo 7

##### Organi

1. Sono Organi della Fondazione:
  - a) il Consiglio Generale;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Presidente;
  - d) il Collegio Sindacale;
  - e) il Segretario Generale.

### Consiglio Generale

#### Articolo 8

##### Componenti, Costituzione e Requisiti

1. Il Consiglio Generale è composto da sedici membri, dei quali:
  - A) nove sono designati dagli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali;
  - B) sette sono personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possono efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.
2. I componenti di cui alla lettera A) del precedente comma sono nominati dal Consiglio Generale che li sceglie:
  - a) tre all'interno di tre terne, uno per ciascuna terna, proposta dal Sindaco del Comune di Trieste;
  - b) uno all'interno di una terna proposta dal Presidente della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia;
  - c) uno all'interno di una terna proposta dal Presidente della Provincia di Trieste;
  - d) tre all'interno di tre terne, uno per ciascuna terna, proposta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste;
  - e) uno nella persona del Rettore dell'Università degli Studi di Trieste pro tempore in carica;
3. I membri del Consiglio Generale devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal successivo art. 21 e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 22. Quelli di cui alla lettera A) sono scelti tra persone che abbiano maturato un'esperienza significativa nell'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti o società operanti in almeno uno dei settori ammessi di cui al precedente art. 3, comma 1, oppure abbiano svolto attività di insegnamento universitario o esercitato attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione all'Albo. Quelli di cui alla lettera B) sono nominati dal Consiglio Generale tra personalità di chiara ed indiscussa fama in possesso di competenza, esperienza e professionalità che possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione. Almeno dodici componenti dei sedici complessivi devono essere residenti da almeno tre anni nella provincia di Trieste.
4. Con lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'Organo, il Presidente della Fondazione invita ciascun soggetto con potestà di designazione a trasmettere le candidature per i componenti di sua competenza.
5. I soggetti con potestà di designazione la esercitano entro due mesi dalla data di richiesta da parte del Presidente della Fondazione. Trascorso invano tale termine, il soggetto designante rimasto inerte

decade dal potere di designazione ed il Presidente della Fondazione invita a provvedere alle designazioni, nei successivi 15 giorni, il Prefetto di Trieste.

Le designazioni in tal modo effettuate dovranno in ogni caso garantire il rispetto del comma 1, lett. A), del presente articolo.

6. In caso di mancata accettazione della carica da parte del Rettore dell'Università degli Studi di Trieste il numero dei componenti del Consiglio Generale si riduce proporzionalmente fino all'eventuale sopravvenuta accettazione.

7. Qualora durante il mandato venga per qualsiasi motivo a mancare un componente del Consiglio Generale di cui alla lettera A), il Presidente della Fondazione, entro 30 giorni dalla cessazione, invita il soggetto designante ad indicare, nei termini previsti dal comma 5 del presente articolo, una nuova terna per la nomina da parte del Consiglio Generale del nuovo componente.

Qualora durante il mandato venga per qualsiasi motivo a mancare un componente del Consiglio Generale di cui alla lettera B), il Presidente della Fondazione, entro 30 giorni dalla cessazione, convoca il Consiglio Generale per la sua sostituzione.

8. Il Consiglio Generale in carica, ricevute le designazioni, verifica, sotto la propria responsabilità, la regolarità delle stesse, l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla nomina entro 15 giorni dal ricevimento delle designazioni. Successivamente, nel corso della medesima seduta, provvede alla nomina dei componenti di cui alla lettera B) del comma 1 del presente articolo. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento da parte del Consiglio Generale, provvede il Collegio Sindacale.

9. In ogni caso, il Consiglio Generale può operare pienamente e legittimamente nell'ambito delle proprie attribuzioni quando siano stati nominati almeno tredici componenti su sedici, purché siano stati garantiti agli enti di cui al comma 2 del presente articolo i termini statutariamente previsti per la trasmissione delle terne.

10. Il Consiglio Generale nomina nel suo seno il Presidente e uno o due Vicepresidenti.

11. I componenti del Consiglio Generale non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati né ad essi rispondono.

## Articolo 9

### Durata

1. I membri del Consiglio Generale durano in carica sei anni a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio stesso e possono essere riconfermati per non più di un mandato.

2. I membri del Consiglio Generale mantengono il loro ufficio sino al momento in cui entra in carica il nuovo Consiglio Generale. I membri nominati in sostituzione di quelli decaduti, per dimissioni o altre cause, rimangono in carica per il tempo che restava da compiere al componente che sostituiscono, e tale periodo rileva ai fini del numero massimo di mandati espletabili.

## Articolo 10

### Attribuzioni

1. Il Consiglio Generale è organo di indirizzo e ad esso spetta la determinazione dei programmi, delle priorità, degli obiettivi della Fondazione e la verifica dei risultati.

2. Esso provvede in particolare alle deliberazioni in materia di:

a) approvazione e modifica dello statuto;

b) approvazione e modifica dei regolamenti interni;

c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Presidente e del o dei Vicepresidenti; revoca degli stessi;

d) determinazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, della misura della indennità e delle medaglie di presenza per i componenti il Consiglio Generale, nonché delle medaglie di presenza e

- dei compensi per i componenti il Consiglio di Amministrazione;
- e) determinazione della misura delle medaglie di presenza e dei compensi per i componenti il Collegio Sindacale;
  - f) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;
  - g) autorizzazione, nei limiti di legge, alla stipula di polizze assicurative a copertura della responsabilità amministrativa tributaria dei componenti gli Organi della Fondazione, sentito il Collegio Sindacale ove riguardi i componenti del Consiglio Generale;
  - h) accollo alla Fondazione, nei limiti di legge, di sanzioni amministrative tributarie e le relative spese di assistenza legale e tributaria a carico dei componenti gli Organi della stessa, sentito il Collegio Sindacale ove riguardino i componenti del Consiglio Generale;
  - i) nomina di Commissioni consultive del Consiglio Generale, stabilendo le funzioni, la durata e i compensi per i componenti. Ove a tali Commissioni partecipino membri degli Organi della Fondazione, l'incarico sarà concordato preventivamente e conferito con delibera indicante l'eventuale compenso assunta dal Consiglio Generale, sentito il Collegio Sindacale;
  - l) approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del bilancio di esercizio;
  - m) approvazione del documento programmatico previsionale, nonché di ogni altro indirizzo programmatico dell'attività istituzionale;
  - n) indirizzi per l'organizzazione strutturale della Fondazione e per l'impiego del Personale;
  - o) definizione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
  - p) istituzione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di imprese strumentali per la realizzazione degli scopi statutari della Fondazione;
  - q) operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione.

## Articolo 11

### Convocazione ed adunanze del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale si riunisce nella sede della Fondazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nel territorio dello Stato, almeno ogni trimestre e quando il Presidente lo giudichi necessario o gliene facciano richiesta motivata, per iscritto, almeno cinque dei suoi membri o il Collegio Sindacale.
2. Esso è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 17, comma 3 del presente statuto con avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, che deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata o fax spediti al domicilio di ciascuno dei componenti il Consiglio Generale e il Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima di quello della riunione. I componenti il Consiglio di Amministrazione, se convocati, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Generale.
3. In caso di urgenza la convocazione avviene per telegramma, fax o altro mezzo idoneo, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. Le funzioni del Presidente nel Consiglio Generale sono limitate a quelle d'ordine strettamente necessarie al regolare svolgimento delle riunioni ed egli non ha diritto di voto.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. È richiesto il voto favorevole di tanti membri del Consiglio Generale che rappresentino la maggioranza di quelli in carica aventi diritto di voto per le deliberazioni di cui al comma 2, lett. a) e b) dell'art. 10, nonché per le nomine a componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
6. I verbali delle riunioni, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati da chi presiede la riunione e dal Segretario Generale o suo sostituto.
7. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio Generale e dal

Segretario, fanno piena prova.

## Articolo 12 Decadenze

1. Il Consigliere il quale manchi di intervenire per tre volte consecutive alle riunioni, senza motivare l'assenza con un legittimo impedimento, è dichiarato decaduto d'ufficio dal Consiglio Generale e ne è provocata la sostituzione ad iniziativa del Presidente della Fondazione, previa notifica allo stesso.
2. Il Consigliere dichiarato decaduto non può essere rinominato nel corso del mandato stesso e nel successivo.

## **Consiglio di Amministrazione**

### Articolo 13 Costituzione, Requisiti e Durata

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.
2. Fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione, e lo presiede, il Presidente del Consiglio Generale in carica. Gli altri quattro membri sono nominati dal Consiglio Generale e vengono scelti tra persone in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economico-finanziarie, attraverso un'adeguata e comprovata esperienza nell'esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo presso organizzazioni pubbliche o private ivi comprese le Fondazioni bancarie, ovvero nell'esercizio di attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione all'Albo o nell'esercizio di attività di insegnamento universitario o di ricerca scientifica o che abbiano svolto attività imprenditoriali di adeguato rilievo con riferimento in particolare ai settori di intervento della Fondazione. Essi devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal successivo art. 21 e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 22. La nomina diventa esecutiva con l'accettazione dell'interessato da effettuarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina stessa.
3. Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri un Vicepresidente.
4. I membri eletti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio stesso e possono essere riconfermati per non più di un mandato. Essi mantengono il loro ufficio sino al momento in cui entra in carica il nuovo Consiglio di Amministrazione. I membri nominati in sostituzione di quelli decaduti, per dimissioni o altre cause, rimangono in carica per il tempo che restava da compiere al componente che sostituiscono e tale periodo rileva ai fini del numero massimo di mandati espletabili. Almeno tre componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere persone residenti da almeno un triennio nella provincia di Trieste.

### Articolo 14 Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione per tutte le materie non attribuite alla esclusiva competenza del Consiglio Generale, nonché di proposta e impulso dell'attività della Fondazione stessa, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Generale.
2. Esso può delegare proprie attribuzioni al Presidente, al Vicepresidente e ad altri membri del Consiglio di Amministrazione e al Segretario Generale, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe dovranno dare notizia al Consiglio di Amministrazione delle decisioni assunte, secondo le modalità e i termini da quest'ultimo fissati.

3. In caso di assoluta e improrogabile urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può assumere provvedimenti di competenza di quest'ultimo; dei provvedimenti così assunti egli darà notizia al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.
4. Periodicamente il Consiglio Generale sarà reso edotto dell'azione svolta dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Generale stesso e sui risultati raggiunti.
5. I membri del Consiglio di Amministrazione, se convocati, possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale.

## Articolo 15

### Convocazione e riunioni

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nel territorio dello Stato, di regola almeno mensilmente e quando il Presidente lo giudichi necessario ovvero gliene facciano richiesta motivata, per iscritto, almeno due suoi membri o il Collegio Sindacale.
2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza o impedimento egli è sostituito dal Vicepresidente.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce con avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, che deve essere inviato con lettera raccomandata o fax spediti al domicilio di ciascuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima della riunione.
4. In caso di urgenza la convocazione avviene per telegramma, fax o altro mezzo idoneo, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
6. I verbali delle riunioni, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati da chi presiede la riunione e dal Segretario Generale o suo sostituto.
7. Le copie e gli estratti dei verbali certificati conformi dal Presidente e dal Segretario fanno piena prova.

## Articolo 16

### Decadenze

1. Il componente del Consiglio di Amministrazione il quale manchi di intervenire per tre volte consecutive alle riunioni dell'Organo, senza motivare l'assenza con un legittimo impedimento, è dichiarato decaduto d'ufficio dal Consiglio di Amministrazione e non può essere rinominato nel corso del mandato stesso e nel successivo.

## **Presidente**

## Articolo 17

### Poteri

1. Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio Generale. Egli ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio (in qualsiasi sede e grado e innanzi a qualsiasi autorità giudicante ordinaria, speciale, arbitrale), con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e consulenti tecnici.
2. Il Presidente può delegare la rappresentanza per singoli atti - ovvero per categorie di atti con il

parere favorevole del Consiglio Generale - ad altri membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, al Segretario Generale e, in presenza di particolari circostanze, pure a terzi.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, il Consigliere più anziano intendendosi colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio Generale e in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età. Qualora siano stati nominati due Vicepresidenti, fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente più anziano, individuato secondo i criteri di cui sopra, e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, l'altro Vicepresidente.

4. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

## **Collegio Sindacale**

### Articolo 18

#### Composizione e requisiti

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri, cui sono attribuite le funzioni previste dagli articoli 2403 e 2407 del codice civile, da altre leggi e da disposizioni ad essi applicabili e dalle norme del presente statuto. Essi sono nominati dal Consiglio Generale, durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento del Collegio stesso e possono essere riconfermati per non più di un mandato. Il Consiglio Generale nomina tra di essi il Presidente del Collegio. I membri del Collegio mantengono il loro ufficio sino al momento in cui entra in carica il nuovo Collegio Sindacale. I membri nominati in sostituzione di quelli decaduti, per dimissioni o altre cause, rimangono in carica per il tempo che restava da compiere al componente che sostituiscono e tale periodo rileva ai fini del numero massimo di mandati espletabili.

2. I Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili previsto all'art. 2397 del codice civile. I Sindaci devono essere persone residenti da almeno tre anni nella provincia di Trieste. Essi devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal successivo art. 21 e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 22.

### Articolo 19

#### Riunioni

1. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre; i verbali delle riunioni sono redatti dal Sindaco indicato dal Presidente del Collegio e sono sottoscritti da tutti gli intervenuti.

2. Il Collegio Sindacale all'atto dell'insediamento può delegare a ciascuno dei suoi componenti la facoltà di operare anche separatamente l'uno dall'altro. I Sindaci devono intervenire alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione. Il Sindaco che manchi di intervenire, senza motivare l'assenza con un legittimo impedimento, per tre volte consecutive alle riunioni del Collegio, del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione decade dall'ufficio e ne è provocata la sostituzione ad iniziativa del Presidente della Fondazione, previa notifica allo stesso.

3. Il Sindaco dichiarato decaduto non può essere rinominato nel corso del mandato stesso e nel successivo.

## **Segretario Generale**

### Articolo 20

#### Requisiti e poteri

1. Il Segretario Generale svolge le seguenti attività:

- a) interviene alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali;
  - b) istruisce gli affari e provvede alla esecuzione delle delibere;
  - c) predispose il progetto di bilancio e il documento programmatico previsionale;
  - d) assicura il coordinamento delle risorse umane e tecniche a disposizione della Fondazione;
  - e) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dagli Organi competenti.
2. Il Segretario Generale è individuato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina il trattamento economico e la durata della carica.
3. Il Segretario Generale deve essere scelto tra persone che abbiano maturato, in posizioni di responsabilità, specifica esperienza nell'ambito dell'attività gestionale ed amministrativa della Fondazione ovvero presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.
4. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale ne esercita le funzioni il Vice Segretario Generale, se nominato, o altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

## **Disciplina generale degli Organi**

### Articolo 21

#### Requisiti generali di onorabilità

1. Le cariche di componente del Consiglio Generale, Amministratore, Sindaco e Segretario Generale possono essere ricoperte da coloro che siano in possesso di requisiti di idoneità confacenti ad un ente senza scopo di lucro ed, in particolare, da coloro che posseggano i requisiti di onorabilità previsti dal Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18.3.1998, n. 144.
2. Le cariche di componente del Consiglio Generale, Amministratore, Sindaco e Segretario Generale non possono essere ricoperte da coloro che abbiano in corso liti con la Fondazione o abbiano recato volontariamente ad essa gravi pregiudizi economici o di immagine.

### Articolo 22

#### Cause generali di incompatibilità

1. Sono reciprocamente incompatibili le cariche di membro del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e di Segretario Generale della Fondazione, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del presente statuto.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e il Segretario Generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I membri del Consiglio Generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.
3. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e Segretario Generale:
  - a) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo, del Governo, della Corte Costituzionale, i membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione europea, della Magistratura ordinaria e speciale e degli organi delle Autorità indipendenti, gli assessori e consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonché i Sindaci e Presidenti di province e regioni;
  - b) gli amministratori e coloro che hanno rapporti organici di dipendenza e collaborazione con gli enti cui spettano poteri di designazione dei componenti il Consiglio Generale;
  - c) i componenti degli organi di altre fondazioni bancarie.

4. I membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e il Segretario Generale non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

#### Articolo 23

##### Procedure generali per la verifica dei requisiti e provvedimenti conseguenti

1. Ciascun Organo per i propri membri, e il Consiglio di Amministrazione anche per il Segretario Generale, verificano, entro trenta giorni dalla deliberazione di nomina, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e l'insussistenza di cause di incompatibilità a carico dei propri componenti.

Nel caso in cui venga accertata la sussistenza di elementi ostativi all'esercizio della carica, i nominati decadono immediatamente dall'ufficio. Nel caso di sopravvenienza nel corso del mandato di cause ostative o pregiudizievoli all'esercizio della carica, l'interessato deve darne tempestiva notizia al Presidente dell'Organo di appartenenza, e per il Segretario Generale al Presidente della Fondazione. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle cause ostative o pregiudizievoli all'esercizio della carica, l'Organo di appartenenza assume gli eventuali provvedimenti sulla base delle disposizioni di legge vigenti, di quelle dell'Autorità di vigilanza e delle norme del presente statuto. L'Organo può altresì procedere, in presenza di situazione pregiudizievole agli interessi e all'immagine della Fondazione, alla sospensione o alla revoca di un suo componente in rapporto alla natura e alla gravità della causa determinante nonché della durata e dell'intensità degli effetti.

2. Qualora un componente venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi deve darne immediata comunicazione, non partecipando alle deliberazioni che lo determinano. L'inosservanza dà luogo agli effetti previsti dall'art. 2391, comma 4, del codice civile e, in caso di permanenza del conflitto, l'Organo di appartenenza può provvedere alla sospensione ovvero alla revoca dell'interessato. Eventuali dimissioni presentate dal componente l'Organo al Presidente del Collegio Sindacale divengono esecutive dal momento della ricezione della comunicazione medesima se rimane in carica un numero di componenti l'Organo idoneo a garantirne l'operatività o, in caso contrario, dal momento in cui l'operatività dell'Organo è nuovamente assicurata dall'accettazione dei nuovi componenti.

#### Articolo 24

##### Obbligo di riservatezza

1. I membri degli Organi della Fondazione sono obbligati a non divulgare i dati e le informazioni acquisite in virtù delle cariche ricoperte, nonché a mantenere la riservatezza in ordine all'attività della Fondazione nell'interesse della Fondazione medesima.

### **Personale**

#### Articolo 25

##### Personale

1. L'attività esecutiva è svolta dal personale della Fondazione, il cui rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda la parte normativa che economica, è regolato dal diritto privato.

2. L'assunzione di personale e ogni altro provvedimento ad esso concernente nonché la strutturazione organizzativa degli uffici spetta al Consiglio di Amministrazione nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Generale.

## **Remunerazione dei componenti gli Organi**

### Articolo 26

#### Remunerazione

1. Ai componenti il Consiglio Generale non spettano compensi, bensì indennità e medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Organo di appartenenza, nonché il rimborso delle spese vive sostenute in ragione del loro incarico, nelle misure determinate dal Consiglio Generale stesso, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale.
2. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni da svolgere e medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Organo di appartenenza, nonché il rimborso delle spese vive sostenute in ragione del loro incarico, nelle misure determinate dal Consiglio Generale, sentito il parere del Collegio Sindacale.
3. Al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale spetta un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli Organi collegiali della Fondazione, nonché il rimborso delle spese vive sostenute in ragione del loro incarico, nelle misure determinate dal Consiglio Generale.
4. La partecipazione dei componenti gli Organi collegiali ad eventuali Commissioni consultive può consentire la corresponsione di una medaglia di presenza non superiore a quella percepita per le riunioni dell'Organo di appartenenza.
5. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una medesima giornata, anche per riunioni di Organi diversi.
6. Salvo quanto espressamente previsto dal presente statuto, non è consentito corrispondere ai componenti gli Organi della Fondazione e ai dipendenti altri compensi sotto forma di distribuzione o assegnazione di quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Decreto Legislativo n. 153/99.

## **TITOLO III**

### **BILANCIO**

#### Articolo 27

##### Bilancio

1. L'esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Generale approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, su proposta del Consiglio di Amministrazione; almeno 15 giorni prima della data prevista per la sua approvazione il Collegio Sindacale redige la sua relazione. Il bilancio viene trasmesso all'Autorità di vigilanza entro 15 giorni dalla sua approvazione. La Fondazione assicura adeguata pubblicità al bilancio stesso.
3. Nel bilancio è data separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività.
4. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio Generale approva il «Documento programmatico previsionale» dell'attività dell'esercizio successivo, da inviare all'Autorità di vigilanza nei successivi quindici giorni, nel quale viene indicata la quota del patrimonio investita negli impieghi collegati funzionalmente al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione e in particolare allo sviluppo del territorio.
5. La Fondazione tiene i libri delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. I suddetti libri, ad esclusione di quello relativo al Collegio Sindacale, sono tenuti a cura del Segretario Generale.
6. La Fondazione tiene inoltre il libro giornale e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in conformità alla propria natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile.
7. In caso di esercizio in via diretta di imprese strumentali verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

## **TITOLO IV**

### **LIQUIDAZIONE**

#### Articolo 28

#### Liquidazione

1. La Fondazione si estingue:
  - a) quando si trova nell'impossibilità di perseguire le sue finalità;
  - b) negli altri casi previsti dalla legge.
2. La liquidazione è disposta con decreto dell'Autorità di vigilanza, la quale provvede a nominare uno o più liquidatori ed un comitato di sorveglianza. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla Fondazione posta in liquidazione.
3. La liquidazione si svolge secondo le disposizioni del codice civile e altre norme applicabili, sotto la sorveglianza dell'Autorità di vigilanza. Quando ricorrano particolari ragioni di interesse generale l'Autorità di vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

#### Articolo 29

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore alla data di approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza.
2. Sarà cura della Fondazione assicurare pubblicità dello stesso nelle forme ritenute più idonee.

#### Articolo 30

Mandato degli Organi in carica

1. Le modifiche statutarie non implicano decadenza degli Organi in carica. Si applica l'art. 7, comma 2, del D.M. 18 maggio 2004, n. 150.